

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel Bacino idrografico del T. Pellice, in Comune di Villar Pellice, in misura di litri/sec max 0,10 e medi 0,05 ad uso potabile a servizio di rifugio alpino assentita al Sig. Paschetto Sandro.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 100-7228/2014 del 05/03/2014;
Codice Univoco: TO-S-10140

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(...omissis...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Sig. Paschetto Sandro - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel Bacino idrografico del T. Pellice, in Comune di Villar Pellice località Bessa Inferiore in misura di litri/sec massimi 0,10 e medi 0,05 ad uso potabile a servizio di rifugio alpino;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 05/03/2014 "(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari ad un terzo della portata istantanea della sorgente. Il rilascio del deflusso minimo vitale, come indicato nel progetto di cui all'art. 4, sarà garantito mediante troppo pieno del pozzetto di captazione. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"